

Legge 10 aprile 1991, n. 126 *Norme per l'informazione del consumatore*

Pubblicata nella GU 16.04.1991

1. Informazione del consumatore - 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative a:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea; c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili ai fini di fruizione o sicurezza del prodotto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1. *Comma così sostituito dall'art. 22 L. 22.02.1994, n. 146,*

3. Resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o più indicazioni di cui al comma 1 e le norme di attuazione di cui al comma 2 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. *Comma così modificato dall'art. 22 L. 22.02.1994, n. 146.*

5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi. *Comma così sostituito dall'art. 22 L. 22.02.1994, n. 146,*

1.-bis Deroga - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento. *Aggiunto all'art. 22 L. 22.02.1994, n. 146,*

2. Sanzioni - 1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo art. 1. *Comma così sostituito dall'art. 22 L. 22.02.1994, n. 146,*

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224 Riportato alla voce *Infortuni sul lavoro ed igiene (prevenzione degli)*, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, i contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinquanta milioni. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo del listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

3. Disposizione transitoria - 1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti o confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 1. *Termine prorogato al 30.06.1996 dall'art. 1, L. 5.01.1996, n. 25,*

***D.M. n. 101/97 “Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126
recante norme per l’informazione al consumatore***

Capo I - disposizioni generali

Art. 1

(Obblighi di informazione)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, di seguito denominata legge, il presente regolamento disciplina l'apposizione sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale, di indicazioni chiaramente visibili e leggibili, relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le prescrizioni di cui al seguente regolamento si applicano ai prodotti oggettivamente destinati ad essere utilizzati da persone fisiche che agiscono per fini estranei alle loro attività professionali;
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 bis della legge, i prodotti oggetto di specifiche direttive o altre disposizioni comunitarie e delle relative norme nazionali di recepimento;
3. Ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge, per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente regolamento si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Capo II - Modalità di applicazione delle indicazioni

Art. 3

(Modalità di apposizione delle indicazioni)

1. Le indicazioni di cui all'art. 1 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato oppure sulla etichetta fissata o legata al medesimo oppure su anelli, fascette o dispositivi di chiusura, al momento in cui i prodotti sono posti in vendita al consumatore; le indicazioni devono essere indelebili e contenute in un unico campo visivo e devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.
2. Le istruzioni, le precauzioni e le indicazioni relative alla destinazione d'uso di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) della legge, possono essere altresì riportate in altra documentazione illustrativa fornita unitamente al prodotto.
3. Per i prodotti preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui al presente articolo possono figurare su un documento commerciale relativo a detti prodotti, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 nel momento in cui siano offerti al consumatore.

Art. 4

(Indicazioni per prodotti sfusi)

1. Nel caso di prodotti non preconfezionati venduti sfusi e di prodotti preconfezionati venduti previo frazionamento, le indicazioni di cui all'art. 1 possono essere anche apposte su apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono, ovvero affisso nei comparti dei locali di vendita in cui sono esposti, in modo che siano adeguatamente ed integralmente visibili dai potenziali acquirenti.

Art. 5

(Indicazioni in lingua non italiana)

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge, le indicazioni previste dal presente regolamento devono essere apposte in lingua italiana.
2. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
3. Qualora le indicazioni di cui al presente regolamento siano apposte in più lingue, quelle di lingua italiana devono essere riportate con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli utilizzati per altre lingue.

Capo III - Denominazione legale o merceologica

Art. 6

(Indicazione della denominazione legale o merceologica)

1. La denominazione legale o merceologica di un prodotto consiste nella denominazione prevista dalle disposizioni che lo disciplinano ovvero, in mancanza, nella denominazione risultante da usi e consuetudini ovvero, in mancanza, nella descrizione del prodotto accompagnata dalle ulteriori informazioni sulla sua natura e destinazione d'uso che consentano al possibile acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere ragionevolmente confuso.

Art. 7

(Esclusioni dell'obbligo dell'indicazione)

1. L'indicazione della denominazione merceologica di un prodotto può essere omessa allorchè questa appaia manifesta dall'aspetto del prodotto stesso.
2. fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, i prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realtà devono comunque riportare l'indicazione della denominazione merceologica.

Capo IV - Sostanze e preparati pericolosi

Art. 8

(Individuazione delle sostanze e dei preparati pericolosi)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per "materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente" si intendono le sostanze ed i preparati regolamentati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive norme di modificazione ed attuazione.

Art. 9

(Indicazione delle sostanze e dei preparati pericolosi)

1. L'eventuale presenza nei prodotti dei materiali e delle sostanze di cui all'art. 8 deve essere sempre dichiarata, qualora tali materiali e sostanze, in occasione dell'uso, anche non appropriato purchè ragionevolmente prevedibile, dell'immagazzinamento o dello smaltimento del prodotto possano essere ceduti in quantità tale da rappresentare un rischio per l'uomo, le cose o l'ambiente.
2. Le indicazioni di cui al presente articolo, in mancanza di specifiche disposizioni, devono essere apposte con caratteri di visibilità e leggibilità superiori a quelli con cui vengono riportate le altre indicazioni di cui al presente regolamento.

Capo V - Materiali impiegati e metodi di lavorazione

Art. 10

(Indicazioni dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione)

1. Devono essere dichiarati i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione che assumono rilevanza in relazione al prodotto che:
 - a) per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione può essere ragionevolmente confuso con altri prodotti in commercio per i quali sono impiegati materiali o metodi di lavorazione che attribuiscono caratteristiche di impiego o di durata ovvero valore economico superiori o comunque diversi rispetto al prodotto stesso;
 - b) in ragione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione, impone limitazioni o cautele particolari nell'uso in cui sarà ragionevolmente destinato dal consumatore, diverse da quelle relative ad uno o più prodotti in commercio con i quali può essere confuso per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione.
2. E' fatta salva la facoltà di dichiarare comunque i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione.

Art. 11

(Esclusione dell'obbligo di indicazione)

1. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione i prodotti per i quali questi sono già resi manifesti dalla denominazione legale e merceologica, ovvero che sono già assoggettati a discipline speciali che prescrivono l'indicazione dei materiali aventi rilievo per il consumatore.

Capo VI - Istruzioni e precauzioni per l'uso

Art. 12

(Istruzioni)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) della legge, devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto qualora, tenuto conto della sua natura e delle altre indicazioni fornite in base al presente regolamento, esse siano necessarie per la sua corretta fruizione.
2. Devono essere indicate al consumatore le limitazioni o cautele particolari da seguire nell'uso in cui il prodotto può essere ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dalla indicazione effettuata ai sensi dell'art. 10 comma 1.

Art. 13
(Precauzioni d'uso)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) della legge e conformemente al disposto dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 11 marzo 1995, n. 115, devono essere fornite al consumatore informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso, anche non appropriato purchè ragionevolmente prevedibile, del prodotto, qualora tali informazioni non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze; devono essere altresì marcati i prodotti o la partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione, singolarmente o per lotti.
2. Devono comunque essere indicate le precauzioni necessarie alla prevenzione dei rischi determinati dalla presenza delle sostanze e dei materiali pericolosi individuati ai sensi dell'art. 8 ovvero dalla combinazione con le sostanze ed i materiali con i quali il prodotto può prevedibilmente venire in contatto nell'uso cui è destinato, qualora tali adempimenti non siano già disciplinati da specifiche disposizioni.

Art. 14
(Norme concernenti particolari categorie di prodotti)

1. Con ulteriori decreti da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge, possono essere emanate norme concernenti specifiche modalità tecniche di adempimento in relazione a particolari categorie di prodotti.
Il presente regolamento, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque aspetti di osservarlo e di farlo osservare.

Circolare Ministero Attività Produttive del 3 agosto 2004, n.1

Indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno-arredo. (Legge n. 126 del 10 aprile 1991 e decreto ministeriale n. 101 dell'8 febbraio 1997). Gazzetta Ufficiale N. 187 del 11 Agosto 2004

La legge n. 126/1991 ed il relativo regolamento di attuazione prevedono precisi obblighi di informazione relativamente ai prodotti destinati al consumatore, fatte salve le prescrizioni riguardanti i prodotti oggetto di specifiche disposizioni (commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 101/1997 citato).

Per il raggiungimento dell'obiettivo di una corretta informazione al consumatore, e' necessario che lo stesso sia messo in grado di conoscere le caratteristiche relative al prodotto che acquista, con riferimento ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione.

La descrizione precisa e veritiera del prodotto, resa disponibile, facilmente accessibile e consegnata all'atto dell'acquisto, rappresenta una modalita' idonea ad informare il consumatore. Tale esigenza viene particolarmente avvertita con riferimento ai prodotti in legno quali mobili, complementi d'arredo e qualsiasi altro oggetto o manufatto realizzato con l'impiego del legno che hanno un peso rilevante nella vita dei consumatori per il loro valore anche sociale..

Poiche' risulta che spesso i prodotti in legno vengono posti in vendita senza o con incomplete e/o inesatte indicazioni circa la loro reale composizione, si ritiene opportuno esplicitare alcune prescrizioni anche avvalendosi dell'art. 14 del decreto ministeriale 101 citato.

1. Tutti i prodotti di cui al terzo punto del preambolo devono essere accompagnati da una «scheda identificativa» (da ora: «scheda prodotto») predisposta dal produttore o dall'importatore, fornita al distributore e, da quest'ultimo, esposta e resa disponibile al potenziale acquirente. La scheda va consegnata all'acquirente al momento della conclusione del contratto di vendita, ovvero al momento della consegna del bene.
2. . La scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia la modalita' di offerta del prodotto stesso al consumatore.
3. . La scheda prodotto, anche alla luce del dettato dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 101/1997, deve esplicitare, con riferimento alla singola categoria di prodotto, la tipologia e i materiali impiegati per la struttura e per i rivestimenti, anche qualora vengano impiegati materiali simili al legno, nonche' le istruzioni per la manutenzione e la pulizia laddove ritenute opportune o necessarie. La scheda prodotto deve, altresì, fornire il nome o ragione sociale o marchio e sede del produttore o dell'importatore. I contenuti della scheda devono essere conformi alle definizioni commerciali in uso e comunque devono essere immediatamente comprensibili dal consumatore..
4. . La scheda prodotto puo', altresì, contenere indicazioni circa lo smaltimento del prodotto in legno, una volta esaurito il suo ciclo di vita.
5. Chi immette sul mercato beni in legno sforniti della scheda prodotto o accompagnati dalla predetta scheda, contenente informazioni anche parzialmente non veritiere, e' punito con la sanzione e nella misura stabilita all'art. 2, comma 2 della legge n. 126/1991.
6. In via transitoria, per centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, e' consentito il commercio di prodotti in legno non accompagnati dalla scheda-prodotto.

Roma, 3 agosto 2004

p. Il direttore generale per lo sviluppo
produttivo e la competitivita'
Ariemma

Il direttore generale per l'armonizzazione
del mercato e la tutela del consumatore
del Ministero delle attivita' produttive
Primicerio